



FISCO & TASSE

CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 22 DEL 04 DICEMBRE 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA [FISCO & TASSE]

- **DECRETO RISTORI QUATER: DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA**

Il Decreto Ristori-quater, pubblicato sulla G.U. 30.11.2020, n. 297, prevede ulteriori misure volte a sostenere i settori più interessati dalle misure restrittive, volte al contenimento del contagio da Covid-19, adottate con i DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020.

Tra le novità di maggiore impatto vi sono proroghe/sospensioni dei versamenti tributari/contributivi. Nella seguente scheda verranno analizzate le disposizioni previste nel titolo I dedicato appunto alle disposizioni in materia fiscale e contributiva.

Pagina 7

- **DECRETO RISTORI QUATER: SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E AL LAVORO**

Continua l'esame del Decreto ristori quater. In questa scheda vengono prese in esame le principali disposizioni contenute nel titolo II dedicato al sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro.

Pagina 14

- **DPCM DEL 3.12.2020**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Coronavirus, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo decreto, sostitutivo del precedente Dpcm del 3.11.2020, con cui da oggi entrano in vigore nuove misure restrittive, sempre differenziate in base alle Regioni. Le nuove misure entrano in vigore da oggi fino al 15.01.2021.

Pagina 23

- **PROROGA DELLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI AL 10/12/2020**

Il MEF prima con apposito comunicato e poi il governo con il Decreto in esame hanno annunciato e disposto la proroga al 10 dicembre della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2019; vediamo in effetti la portata della disposizione

Pagina 38

LA SCHEDA INFORMATIVA [LAVORO & PREVIDENZA]

- **ESONERI CONTRIBUTIVI TOTALI ASSUNZIONI (ART 6 E 7 DL AGOSTO N. 104/2020)**

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 agli articoli 6 e 7 ha istituito due nuove forme di esonero contributivo totale per le assunzioni effettuate dal 15 giugno al 31 dicembre 2020. La particolarità di questa ennesima agevolazione è il fatto che non si rivolge solo ai contratti a tempo indeterminato ma anche, nei settori turismo e stabilimenti termali, ai contratti a termine e stagionali. Vediamo in sintesi nella scheda che segue i principali aspetti come delineati nella circolare INPS n. 133 del 24.11.2020: beneficiari, requisiti, misura dello sgravio, modalità di richiesta e conguaglio Uniemens.

Pagina 40

AGGIORNAMENTO

■ **CASH-BACK AL VIA DALL'8 DICEMBRE: COME FARE PER ADERIRE E OTTENERE IL RIMBORSO**

Al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, Il Governo ha previsto un rimborso in denaro (c.d. Cashback) a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, debito e app di pagamento), effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. Già a partire dall'8 dicembre e fino al 31 dicembre 2020¹, è possibile ottenere un Extra Cashback di Natale, con il quale sono sufficienti 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150,00 euro, che verrà accreditato nei primi mesi del 2021. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i passi da compiere per aderire e ottenere il rimborso sugli acquisti "Cashback".

Pagina 46

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 54

IL GIUDICE HA SENTENZIATO

■ **LE SENTENZE DELLA SETTIMANA**

Pagina 56

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 04.12.2020 AL 18.12.2020**

PAGINA 58

¹ La data di partenza dell'Extra Cashback di Natale, in attesa della pubblicazione del relativo provvedimento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è prevista per l'8 dicembre 2020 e confermata anche dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella Conferenza stampa del 3 dicembre di presentazione del nuovo Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Decreto Natale in Gazzetta

Il Decreto Legge n 158 pubblicato in GU 299 del 2 dicembre reca ulteriori misure per fronteggiare la pandemia e in vista delle festività natalizie riporta nuove regole per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Innanzitutto, si estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, dagli attuali trenta a cinquanta giorni. Inoltre, si stabilisce che:

- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni;
- sarà **sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza**, domicilio o abitazione;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria.
- Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Le nuove norme stabiliscono inoltre che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure oltre quelle già previste.

Pubblicato il Ristori Quater

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre e già in vigore, come annunciato, il quarto decreto- legge con misure di sostegno economico a lavoratori e imprese di questo autunno segnato dalla nuova ondata della pandemia da Coronavirus. È il decreto n. 157/2020 del 30.11.2020 recante "**Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**". Nelle schede che seguono analizziamo in dettaglio i principali articoli presenti, dalle proroghe dei versamenti, alle nuove indennità e alle altre agevolazioni.

Lotteria degli scontrini: dal 1° dicembre registrazione per ottenere il codice

Dal 1° dicembre, nello spazio "Partecipa ora" disponibile nella home page del portale lotteria <https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codice/lotteria> si può generare il codice lotteria utile alla partecipazione alla Lotteria degli scontrini, in partenza il prossimo 1° gennaio 2021. È sufficiente

digitare il proprio codice fiscale e generare il codice lotteria, poi memorizzarlo e portarlo con sé per esibirlo al momento degli acquisti. Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, A partire dal 1° gennaio 2021 i normali acquisti, in contanti o con metodi di pagamento tracciabili produrranno gratuitamente "biglietti virtuali" che consentiranno di partecipare alle estrazioni: **Ordinarie e Zerocontanti**. Questo tipo di estrazione riserva premi sia all'acquirente che all'esercente

Bando ISI INAIL 2020 in Gazzetta

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 30 novembre 2020 l'estratto dell'avviso pubblico per il bando Isi 2020 che stanZIA 211.226.450 euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come di consueto i destinatari sono:

- le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- gli Enti del terzo settore ma solo ed esclusivamente per l'asse 2.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia e per assi di finanziamento che sono i seguenti:

1. Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale_- Asse di finanziamento 1 (due avvisi diversi);
2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: Pesca (codice Ateco A03.1) e Fabbricazione di mobili (codice Ateco C31): - Asse di finanziamento 4.

L'importo massimo erogabile ad ogni azienda è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4. Nella sezione dedicata al bando sul sito istituzionale www.INAIL.IT sezione Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e finanziamenti > Incentivi alle imprese, sono disponibili la modulistica e gli avvisi pubblici regionali per la documentazione di dettaglio. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso Isi 2020, entro il 26 febbraio 2021.

Superbonus: Linee guida dei Commercialisti sui visti di conformità

La Fondazione dei dottori commercialisti dopo la pubblicazione delle check list per l'apposizione del visto di conformità in caso di cessione della detrazione o sconto in fattura derivanti da lavori connessi al Superbonus, **ha aggiornato il 26.11.2020 le linee guida** in materia, chiarendo alcuni aspetti quali:

- La verifica documentale (non tecnica: il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità si accerta "semplicemente" che a livello documentale, tutte le pezze giustificative siano correttamente presenti.)
- La polizza assicurativa del professionista chiamato a vistare deve considerare un massimale adeguato al numero dei contribuenti e comunque non deve essere inferiore ad Euro 3 milioni.
- L'oggetto della verifica documentale che deve comprendere consenso alla cessione del credito da parte del cessionario.

F24: utilizzo per la registrazione atti pubblici dal 7 dicembre

Con Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate del 27 novembre 2020 si prevede dal 7 dicembre 2020 l'estensione dell'utilizzo del modello F24 per il pagamento:

- dei tributi, interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o scrittura autenticata (DPR 131/86)
- della imposta sulle donazioni², nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali della agenzia delle entrate

Conseguentemente con la **Risoluzione 2 dicembre 2020, n. 76**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti **codici tributo per il versamento, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate**, nonché all'**imposta sulle donazioni**, nei casi di registrazione presso gli uffici territoriali dell'Agenzia:

- "1560" denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta di registro";
- "1561" denominato "ATTI PUBBLICI - Sanzione pecuniaria imposta di registro-Ravvedimento";
- "1562" denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta di bollo";
- "1563" denominato "ATTI PUBBLICI - Sanzione imposta di bollo -Ravvedimento";
- "1564" denominato "ATTI PUBBLICI - Interessi";
- "1565" denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta ipotecaria";
- "1566" denominato "ATTI PUBBLICI - Imposta catastale";
- "1567" denominato "ATTI PUBBLICI - Tassa ipotecaria";
- "1568" denominato "ATTI PUBBLICI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento";
- "1569" denominato "Imposta sulle donazioni";
- "1570" denominato "Sanzione imposta sulle donazioni - Ravvedimento".

Inoltre, per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici dell'Agenzia è istituito il **nuovo codice tributo "A198" per l'imposta sulle**

² di cui all'art 2 comma 47 DL 262/2006 convertito in legge 286 con modificazioni e di cui al D.Lgs 346/1990

donazioni, mentre per le restanti somme sono ridenominati i vigenti codici tributo di cui alle Risoluzioni n. 16/2016, n. 57/2018, n. 9/2020 e n. 73/2020.

OGGETTO: DECRETO RISTORI QUATER - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA

Il **Decreto Ristori-quater**, pubblicato sulla G.U. 30.11.2020, n. 297, prevede **ulteriori misure** volte a **sostenere i settori più interessati dalle misure restrittive**, volte al contenimento del contagio da Covid-19, adottate con i DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020.


Tra le novità di maggiore impatto vi sono **proroghe/sospensioni dei versamenti tributari/contributivi**.

Nella seguente scheda verranno analizzate le disposizioni previste nel titolo I dedicato appunto alle disposizioni in materia fiscale e contributiva.

DECRETO RISTORI QUATER: TITOLO I	
PROROGA SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IMPOSTE DIRETTE E IRAP art. 1	<p>Il Decreto proroga dal 30.11.2020 al 10.12.2020 il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e Irap per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.</p> <p>Resta ferma la proroga al 30.04.2021, prevista dall'articolo 6 del Decreto ristori bis³ per i soggetti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale).</p> <p>Il Decreto poi proroga al 30.04.2021 (in un'unica soluzione, senza sanzioni e senza interessi) il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e Irap per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, e che hanno subito nel 1° semestre dell'anno 2020- rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%; ◆ i soggetti che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al Decreto ristori bis, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel punto precedente, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute⁴, e soggetti che esercitano l'attività di servizi di

³ D.l. 149/2020

⁴ Adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.

	<p>ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione) individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute⁵.</p> <p> Si evidenzia che, poiché la colorazione delle zone va individuata avendo riguardo alla situazione al 26.11.2020, non rileva il passaggio verificatosi a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 29.11.2020.</p> <p>Il Decreto interviene sul comma 5 dell'articolo 42-bis del D.l. 104/2020 – prorogando al 30.04.2021 (anziché al 30.11.2020) il termine per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione dell'art. 24, comma 3, del decreto Rilancio⁶.</p>
<p>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI DI DICEMBRE art. 2</p>	<p>Il Decreto sospende i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle ritenute alla fonte⁷ relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato; ◆ alle addizionali regionali e comunali; ◆ all'IVA; ◆ contributi previdenziali e assistenziali. <p>La sospensione vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel mese di novembre - rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 - una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso, in data successiva al 30 novembre 2019, la loro attività di impresa, di arte o professione; ◆ i soggetti che, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato di cui al punto precedente: <ul style="list-style-type: none"> ○ esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale per effetto dell'art. 1 del DPCM del 3.11.2020; ○ esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone "rosse" e "arancioni" come individuate alla data del 26 novembre 2020⁸;

⁵ Adottate ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.

⁶ DL 34/2020

⁷ Di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973.

⁸ Con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3.11.2020 e dell'art. 30 del D.l. 149/2020.

	<ul style="list-style-type: none"> o operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del decreto ristori bis oppure esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa) individuate alla data del 26.11.2020⁹. <p>I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP art. 3	Il Decreto proroga al 10.12.2020 il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione delle imposte sui redditi e Irap , originariamente in scadenza il 30.11.2020,
PROROGA DEFINIZIONE AGEVOLATA art. 4	Il Decreto proroga al 01.03.2021 i termini , precedentemente fissati al 10.12.2020, per la definizione agevolata della rottamazione ter¹⁰ e saldo e stralcio¹¹ . In sostanza potranno essere versate entro il 1° marzo 2021 tutte le rate non versate dei citati istituti agevolativi, in scadenza nel 2020.
PROROGA VERSAMENTO PREU art. 5	Il Decreto prevede che il versamento: <ul style="list-style-type: none"> ◆ del saldo del PREU (prelievo erariale unico) sugli apparecchi da intrattenimento (new slot – AWP e video lottery – VLT)¹²; ◆ e del canone concessorio del 5° bimestre 2020 (settembre-ottobre); sia versato in misura pari al 20% del dovuto , sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18.12.2020. La restante quota , pari all'80%, può essere versata con rate mensili di pari importo , con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ESTESO AD AGENTI E	Il Decreto ammette tra i beneficiari del contributo a fondo perduto , di cui all'articolo 1 del Decreto ristori, coloro che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita IVA attiva e hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una

⁹ Con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.


¹⁰ Artt. 3 e 5 del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

¹¹ Art. 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

¹² Di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) , del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

RAPPRESENTANTI art. 6	di quelle riferite ai codici ATECO riportati di seguito:		
	Codice Ateco	Descrizione	%
	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%

	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofruttilicoli freschi, congelati e surgelati	100%
	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili	100%
	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
	46 12 01	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
	46 14 03	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
	46 15 01	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
	46 15 03	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
	46 15 05	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
	46 15 06	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
	46 15 07	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

	46 16 01	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%	
REVISIONE DISCIPLINA DILAZIONE DI PAGAMENTO art. 7	<p>Il Decreto riscrive il comma 1-quater dell'art. 19 del DPR 602/1973, prevedendo che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione, e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; ◆ non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; ◆ non possono essere avviate nuove procedure esecutive. <p>Il Decreto aggiunge il comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1-quater 1 prevedendo che non possa essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/7313¹⁴ se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione; ◆ 1-quater 2 prevedendo che il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure che il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati <p> Le novità sopra riportate si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020, data di entrata in vigore del Decreto.</p> <p>Per quanto riguarda le richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 - 31.12.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione è 100.000 (anziché 60.000 €); ◆ con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti di cui al comma 3, lett. a), b) e c) del citato art. 19¹⁵ si determinano in caso di 			

¹⁴ Verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

¹⁵ Decadenza automatica dalla rateazione; riscossione in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto; possibilità di nuova rateazione del carico se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.

	<p>mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive.</p> <p>Il Decreto prevede, inoltre, che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione (8.3.2020¹⁶/21.02.2020¹⁷) è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione presentando l'apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.</p>
<p>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU Art. 8</p>	<p>Il Decreto specifica che l'esenzione della prima e della seconda rata IMU prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dall'art. 177 comma 1 lett. b) del D.L. n. 34/2020; ◆ dall'art. 78 comma 1 lett. b) d) e) del D. L. n. 104/2020; ◆ dall'art. 9 comma 1 del D. L. n. 137/2020; ◆ e dall'art. 5 comma 1 del D. L. n. 149/2020; <p>riguarda i soggetti passivi dell'IMU¹⁸ che siano anche gestori dell'attività esercitata negli immobili esentati.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

¹⁶ Art. 68, comma 1 DL n. 18/2020.

¹⁷ Art. 68, comma 2-bis DL n. 18/2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.02.2020 nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020.

¹⁸ Come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: DECRETO RISTORI QUATER - SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E AL LAVORO

Continua l'esame del Decreto ristori quater. In questa scheda vengono prese in esame le principali disposizioni contenute nel titolo II dedicato al sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E AL LAVORO			
INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO art.9	<p>Come già successo con i precedenti decreti Agosto e Ristori, il nuovo provvedimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rinnova l'erogazione del bonus di 1000 euro a chi l'aveva già ricevuto a seguito del Decreto Ristori 2. istituisce la stessa indennità di 1000 euro per una platea più ampia. <p>Si tratta in sostanza delle stesse categorie, ma il termine del periodo nel quale i lavoratori possono aver perso il lavoro è fissato alla data di entrata in vigore del decreto-legge 157/2020, ovvero al 30 novembre 2020.</p> <p>Ciò significa che si aggiungono i lavoratori che per qualsiasi motivo non avevano fatto domanda e coloro che hanno cessato l'attività tra il 29 ottobre e il 30 novembre 2020.</p> <p>Ecco di seguito le categorie interessate ed i rispettivi requisiti</p>		
	<table border="1"> <tr> <td style="width: 30%;">Dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali,¹⁹ anche in somministrazione</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ♦ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 ♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, ♦ non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30.11.2020 </td> </tr> </table>	Dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali,¹⁹ anche in somministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ♦ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 ♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, ♦ non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30.11.2020
	Dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali,¹⁹ anche in somministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ♦ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 ♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, ♦ non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30.11.2020 	
	<table border="1"> <tr> <td style="width: 30%;">dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e terme</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ♦ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 ♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; </td> </tr> </table>	dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e terme	<ul style="list-style-type: none"> ♦ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 ♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e terme	<ul style="list-style-type: none"> ♦ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 ♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 		
<table border="1"> <tr> <td style="width: 30%;">lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del d.lgs 15 giugno 2015, n. 81)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 ♦ non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente né di pensione; </td> </tr> </table>	lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del d.lgs 15 giugno 2015, n. 81)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 ♦ non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente né di pensione; 	
lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del d.lgs 15 giugno 2015, n. 81)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 ♦ non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente né di pensione; 		

19 Per le attività interessate si fa riferimento ai codici ATECO 2007 indicati nella circolare INPS 137/2020 riassunti nella tabella nel paragrafo seguente .

	lavoratori autonomi, privi di partita IVA	<ul style="list-style-type: none"> ♦ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ♦ che tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30.11.2020 ♦ già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS ♦ con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
	incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ con reddito annuo 2019 dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 ♦ titolari di partita IVA attiva e ♦ iscritti SOLO alla Gestione separata INPS alla data del 30.11.2020
	Dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e terme, anche in somministrazione²⁰	<ul style="list-style-type: none"> ♦ titolari tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; ♦ titolari nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nello stesso settore, pari ad almeno trenta giornate; ♦ non titolari di pensione e di altro rapporto di lavoro dipendente;
	Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	<ul style="list-style-type: none"> ♦ con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30.11.2020 ♦ con reddito non superiore a 50.000 euro, ♦ OPPURE con almeno 7 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 30.11.2020 e reddito non superiore a 35.000 euro ♦ non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente.

Di seguito invece riportiamo i Codici Ateco riguardanti le attività del turismo e termali interessate dalle indennità per lavoratori stagionali e a termine.

TURISMO	
CSC 70501	1. <i>Alberghi (ATECO 55.10.00):</i> <ol style="list-style-type: none"> a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande). 2. <i>Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).</i> 3. <i>Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).</i> 4. <i>Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):</i>

²⁰ Vedi sopra

		<p>a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.</p> <p>5. <i>Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).</i></p> <p>6. <i>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):</i></p> <p>a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;</p> <p>7. <i>cottage senza servizi di pulizia.</i></p>
	CSC 50102	<i>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)</i>
	CSC 70501	<p>1. <i>Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):</i></p> <p>2. <i>fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.</i></p> <p>3. <i>Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).</i></p> <p>4. <i>Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):</i></p> <p>a. case dello studente;</p> <p>b. pensionati per studenti e lavoratori;</p> <p>5. <i>altre infrastrutture n.c.a.</i></p>
	CSC 70502 70709	<p>1. <i>Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):</i></p> <p>a. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;</p> <p>b. b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.</p>
	CSC 50102	<i>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)</i>
	CSC 70502	<p>1. <i>Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):</i></p> <p>a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;</p> <p>b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.</p> <p>2. <i>Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):</i></p> <p>a. ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.</p>
	CSC 70502 70709	<p>1. <i>Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):</i></p> <p>a. bar;</p> <p>b. pub;</p> <p>c. birrerie;</p> <p>d. caffetterie;</p> <p>e. enoteche.</p>
	CSC 41601 70503	<p>5. <i>Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):</i></p> <p>a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine,</p>

		armadietti, sedie eccetera.
CSC 70504 40405 40407		Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
70504		Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
CSC 70401		<ol style="list-style-type: none"> 1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): <ol style="list-style-type: none"> a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura. 2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): <ol style="list-style-type: none"> a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi. 3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20). 4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC 40404 70705		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): <ol style="list-style-type: none"> a. preparazione di pasti da portar via "take-away"; b. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708		<ol style="list-style-type: none"> 1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): <ol style="list-style-type: none"> a. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; b. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; c. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; d. attività di promozione turistica.
STABILIMENTI TERMALI		
CSC 11807		Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
CSC 70708		Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
<p>Per il periodo di fruizione, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>		

Inoltre, le indennità non sono cumulabili tra loro, né con:

- ◆ Reddito di Cittadinanza,
- ◆ Reddito di Emergenza
- ◆ assegni pensionistici diretti, fatta eccezione per le pensioni di invalidità totale civile, cecità e sordità.



In attesa delle istruzioni INPS specifiche , facendo riferimento alla circolare 137-2020 per le analoghe indennità del Decreto Ristori si presume che le **indennità siano incompatibili** con tutte le altre indennità previste dai decreti Cura Italia n.18/2020, Rilancio n. 34/2020, Agosto n. 104/2020, e che in caso di soggetti titolari di un Reddito di cittadinanza di importo inferiore a 1.000 euro, non verrà erogata l'indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un **incremento del Reddito di cittadinanza fino all'ammontare di 1.000 euro**. Allo stesso modo si può ipotizzare invece la **cumulabilità** delle indennità COVID DL 157/2020 con:

- ◆ borse lavoro, stage e tirocini professionali,
- ◆ i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, premi ed i compensi conseguiti per attività sportiva dilettantistica
- ◆ le prestazioni di lavoro occasionale nei di 5.000 euro per anno civile.

La domanda per i lavoratori che hanno già ricevuto i precedenti bonus non è necessaria. L'Inps provvederà all'erogazione in automatico.

Per coloro che non hanno mai fatto richiesta oppure mai ricevuto precedenti bonus per mancanza dei requisiti, l'istanza va presentata all'INPS tramite il modello di domanda nella piattaforma telematica INPS (disponibile anche il tutorial Indennità Covid 19).



Si può accedere con:

- ◆ PIN INPS (per chi ne è già in possesso), SPID, CIE o CNS oppure
- ◆ rivolgersi ai Patronati o
- ◆ al CONTACT CENTER telefonico dell'INPS al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

La scadenza è fissata al 15 dicembre 2020.

Il Decreto Ristori Quater prevede anche la riapertura dei termini per la presentazione delle domande delle indennità istituite dall'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, Decreto Agosto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia sempre entro il 15.12.2020.

Inoltre, l'INPS con la circolare di istruzioni n. 137/2020 **ha prorogato al 18**

	<p>dicembre 2020, il termine per le domande delle indennità finanziate dal Decreto Ristori, per cui è ancora possibile richiedere il bonus di novembre.</p> <p>Riepiloghiamo lo schema delle scadenze:</p> <table border="1" data-bbox="427 392 1404 577"> <thead> <tr> <th>PROVVEDIMENTO</th> <th>SCADENZA DOMANDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indennità Decreto Agosto n. 104/2020</td> <td>15 dicembre 2020</td> </tr> <tr> <td>Indennità Decreto Ristori n. 137/2020</td> <td>18 dicembre 2020</td> </tr> <tr> <td>Indennità Decreto Ristori Quater n. 157/2020</td> <td>15 dicembre 2020</td> </tr> </tbody> </table>	PROVVEDIMENTO	SCADENZA DOMANDE	Indennità Decreto Agosto n. 104/2020	15 dicembre 2020	Indennità Decreto Ristori n. 137/2020	18 dicembre 2020	Indennità Decreto Ristori Quater n. 157/2020	15 dicembre 2020
PROVVEDIMENTO	SCADENZA DOMANDE								
Indennità Decreto Agosto n. 104/2020	15 dicembre 2020								
Indennità Decreto Ristori n. 137/2020	18 dicembre 2020								
Indennità Decreto Ristori Quater n. 157/2020	15 dicembre 2020								
<p>FONDO UNICO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE art.10</p>	<p>Viene incrementata di 92 milioni di euro la dotazione 2020 del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto Ristori²¹.</p>								
<p>DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI art.11</p>	<p>Erogata per il mese di dicembre 2020 dalla Società Sport e Salute S.p.A. l'indennità pari a 800 euro, già erogata per il mese di novembre, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione²² presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il Comitato Olimpico Nazionale CONI ◆ il Comitato Italiano Paralimpico CIP ◆ le federazioni sportive nazionali, ◆ le discipline sportive associate, ◆ gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ◆ le società e associazioni sportive dilettantistiche, <p>i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p> Ai fini dell'erogazione dell'indennità in esame, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.</p> <p>L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente o assimilati, pensioni ed assegni equiparati) <p> con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno</p>								

²¹ decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

²² di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

	<p>1984, n. 222.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del reddito di cittadinanza²³, ◆ del reddito di emergenza ◆ delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 previste dal decreto Cura Italia²⁴, così come prorogate e integrate dal decreto Rilancio²⁵, dal decreto Agosto²⁶ e dal decreto 157-2020. <p>Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, dovranno essere presentate entro il 7 dicembre 2020 tramite l'apposita piattaforma informatica</p> <p>Ai soggetti già beneficiari dell'indennità in base alle precedenti disposizioni di legge²⁷ per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro verrà erogata automaticamente dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse economiche residue rispetto all'ammontare dello stanziamento previsto, sono ripartite da Sport e Salute s.p.a., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.</p>
<p>MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO DEI SETTORI TURISMO E CULTURA E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE art.12</p>	<p>La norma dispone l'incremento di fondi emergenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In particolare, viene disposto l'incremento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del fondo per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo²⁸ della somma di 90 milioni di euro per l'anno 2021; ◆ di 10milioni di euro per l'anno 2020 del fondo per le agenzie di viaggio e tour operator. Il predetto fondo fornirà sostegno anche alle imprese di autobus turistici scoperti non soggetti ad obbligo di servizio pubblico (Codice ateco 49.31.00); ◆ del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali²⁹, destinato al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.
<p>MISURE IN MATERIA DI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ampliamento della platea di lavoratori interessati alla cassa integrazione

²³ di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

²⁴ decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27



²⁵ decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

²⁶ decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

²⁷ di cui all'articolo 96 del decreto Cura Italia, oppure di cui all'articolo 98 del decreto Rilancio ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,

²⁸ di cui all'articolo 89 del decreto-legge 18 del 2020

²⁹ di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77

<p>INTEGRAZIONE SALARIALE art.13</p>	<p>ordinaria, cassa in deroga, assegni ordinari FIS e dei fondi bilaterali, CISOA), con causale COVID prevista dal Decreto Agosto: si possono ricomprendere i lavoratori in forza al 9 novembre 2020.</p> <p> La norma del DL 104/2020 non specificava la data cui fare riferimento per l'individuazione dell'organico per il quale si poteva chiedere l'autorizzazione. La circolare di istruzioni Inps n. 115/2020 aveva indicato come fruitori i lavoratori in forza al 13 luglio 2020. Successivamente il DI 149/2020 Ristori bis ha individuato per le successive sei settimane di ammortizzatori con causale Covid-1 il paletto dell'assunzione alla data del 9 novembre lasciando fuori un ampio spazio temporale ha creato problemi agli utilizzatori.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Viene stimata stima una spesa pari a 35,1 milioni di euro complessivi, ripartito in: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e ✓ 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
<p>MODIFICA AL CONTRIBUTO RISTORAZIONE art.21</p>	<p>Disposta l'estensione del contributo a fondo perduto dedicato alla ristorazione e disciplinato dall'art. 58 del decreto agosto³⁰ anche agli esercenti la cui attività prevalente è qualificata dal codice ateco "55.20.52" (attività di alloggio connesse alle aziende agricole).</p> <p>Allo stato attuale quindi il contributo per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari DOP e IGP, inclusi quelli vitivinicoli, spetta alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in attività alla data del 15.8.2020 ◆ che esercitano come attività prevalente una di quelle di seguito elencate: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 55.10.00 Alberghi (solo per le attività autorizzate alla somministrazione di cibo) ✓ 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole ✓ 56.10.11 Ristorazione con somministrazione ✓ 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole ✓ 56.21.10 Catering per eventi, banqueting ✓ 56.29.10 Mense ✓ 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale ◆ con un fatturato / corrispettivi medi del periodo marzo - giugno 2020 inferiore al 75% del fatturato / corrispettivi medi dello stesso periodo del 2019. <p> quest'ultima condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato</p>

³⁰ D.L. 104/2020

	<p>l'attività dall'1.1.2019.</p> <p>Ricordiamo che per ottenere il contributo è necessario presentare l'apposita domanda entro il 15.12.2020</p>
<p>FONDO PEREQUATIVO art.23</p>	<p>Prevista l'istituzione di un Fondo destinato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti normativi d'urgenza adottati nel corso del 2020 in favore dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive ◆ e che registrino una significativa perdita di fatturato. <p>Il Fondo è destinato ad operare attraverso la concessione dell'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri che verranno indicati con DPCM, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: DPCM DEL 3.12.2020

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Coronavirus, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato **un nuovo decreto, sostitutivo del precedente Dpcm del 3.11.2020, con cui da oggi entrano in vigore nuove misure restrittive, sempre differenziate in base alle Regioni.** Le nuove misure entrano **in vigore da oggi fino al 15.01.2021.**

DPCM DEL 3.12.2020				
DPCM 03.12.2020	<p>Il nuovo Dpcm (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 03.12.2020), con i relativi allegati, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e si sostituisce completamente al precedente DPCM del 3.11.2020.</p> <p>Le nuove misure entrano in vigore oggi, 4.12.2020, fino al 15.01.2021.</p> <p>Le misure sono differenziate in base alle Regioni. Questa la situazione attuale:</p>			
	ROSSA (art. 3 DPCM)	Dal	Ordinanza del	Rinnovata con Ordinanza del
	Abruzzo	22.11.2020	20.11.2020	
	Campania	15.11.2020	13.11.2020 all. 2	19.11.2020
	Toscana	15.11.2020	13.11.2020 all. 2	
	Valle d'Aosta	06.11.2020	4.11.2020	
	Provincia di Bolzano	11.11.2020		
	ARANCIONE (art. 2 DPCM)	Dal	Ordinanza del	Rinnovata con ordinanza del
	Basilicata	11.11.2020	10.11.2020	
	Calabria	29.11.2020	27.11.2020	
	Emilia Romagna	15.11.2020	13.11.2020 all. 1	
	Friuli Venezia Giulia	15.11.2020	13.11.2020 all. 1	
	Lombardia	29.11.2020	27.11.2020	

	Marche	15.11.2020	13.11.2020 all. 1	
	Piemonte	29.11.2020	27.11.2020	
	Puglia	06.11.2020	4.11.2020 all. 1	19.11.2020
	Sicilia	06.11.2020	4.11.2020 all. 1	19.11.2020
	Umbria	11.11.2020	10.11.2020	
	GIALLA	Dal	Ordinanza del	
	Lazio			
	Liguria	29.11.2020	27.11.2020	
	Molise			
	Sardegna			
	Sicilia	29.11.2020	27.11.2020	
	Veneto			
	Provincia di Trento			
	OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Art. 1 comma 1	<p>È obbligatorio, sull'intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e indossarli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; ◆ e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. <p>Sono esclusi da tali obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; ◆ i bambini di età inferiore ai sei anni; ◆ i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. <p>È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.</p>		
OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO Art. 1 comma 2	<p>È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro³¹.</p>			
COPRIFUOCO Art. 1 comma 3	<p>Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31.12.2020 alle ore 7,00 del 01.01.2021, sono consentiti esclusivamente gli</p>			

³¹ Fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

	<p>spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p> <table border="1" data-bbox="411 504 1428 689"> <thead> <tr> <th colspan="2">COPRIFUOCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In generale</td> <td>31 dicembre e 1° gennaio</td> </tr> <tr> <td>Dalle 22 alle 5 del giorno successivo</td> <td>Dalle 22 del 31.12.2020 alle 7 del 01.01.2021</td> </tr> </tbody> </table>	COPRIFUOCO		In generale	31 dicembre e 1° gennaio	Dalle 22 alle 5 del giorno successivo	Dalle 22 del 31.12.2020 alle 7 del 01.01.2021
COPRIFUOCO							
In generale	31 dicembre e 1° gennaio						
Dalle 22 alle 5 del giorno successivo	Dalle 22 del 31.12.2020 alle 7 del 01.01.2021						
<p>DIVIETI DI SPOSTAMENTI DURANTE LE FESTIVITÀ Art. 1 comma 4</p>	<p>Come previsto dal DL.158/2020 dal 21.12.2020 al 06.01.2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome.</p> <p>Inoltre, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti.</p> <table border="1" data-bbox="411 1214 1428 1400"> <thead> <tr> <th>21.12.2020-06.01.2021</th> <th>25.12.2020; 26.12.2020; 01.01.2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vietato ogni spostamento tra territori di diverse Regioni (o Province autonome)</td> <td>Vietato ogni spostamento tra comune (salve comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità)</td> </tr> </tbody> </table>	21.12.2020-06.01.2021	25.12.2020; 26.12.2020; 01.01.2021	Vietato ogni spostamento tra territori di diverse Regioni (o Province autonome)	Vietato ogni spostamento tra comune (salve comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità)		
21.12.2020-06.01.2021	25.12.2020; 26.12.2020; 01.01.2021						
Vietato ogni spostamento tra territori di diverse Regioni (o Province autonome)	Vietato ogni spostamento tra comune (salve comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità)						
<p>CARTELLO CON N. MAX PERSONE AMMESSE NEL LOCALE Art. 1 comma 6</p>	<p>È obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>						
<p>PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO Art. 1 co. 10 Lett. b,c</p>	<p>Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. Mentre restano consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco 						

	<p>all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm.
<p>CONSENTITI GLI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DI INTERESSE NAZIONALE Art. 1 co. 10 lett. e, g</p>	<p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ◆ Comitato italiano paralimpico (CIP); <p>riguardanti gli sport individuali e di squadra³², all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p> <p>Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.</p> <p>Fatto salvo quanto prima indicato in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto³³, così come l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.</p>
<p>ATTIVITÀ DI PALESTRE PISCINE CENTRI TERMALI Art. 1 co. 10 lett. f</p>	<p>Sono sospese le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ palestre; ◆ piscine; ◆ centri natatori; ◆ centri benessere; ◆ centri termali; <p>fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché</p>

³² Organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

³³ Come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

	<p>centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.</p> <p>Sono consentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli. ◆ le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
<p>SALE GIOCO Art. 1 co. 10 lett. l</p>	<p>Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.</p>
<p>CINEMA E TEATRO Art. 1 co. 10 Lett. m</p>	<p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ teatrali; ◆ da concerto; ◆ cinematografiche; ◆ e in altri spazi anche all'aperto.
<p>SALE DA BALLO, FESTE PRIVATE E CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE, SAGRE E FIERE Art. 1 co. 10 lett. n</p>	<p>Sono sospese le attività che abbiano luogo in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sale da ballo; ◆ discoteche; ◆ e locali assimilati, <p>all'aperto o al chiuso.</p> <p>Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.</p> <p>Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.</p> <p>Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.</p>
<p>CONVEGNI E RIUNIONI Art. 1 co. 10 lett. o</p>	<p>Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.</p> <p>Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.</p> <p>Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente</p>

	raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza
ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE RELIGIOSE Art. 1 co. 10 lett. p, q	<p>L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p>Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7 del Dpcm.</p>
SOSPESE LE MOSTRE Art. 1 co. 10 lett. r	Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
VIAGGI DI ISTRUZIONE Art. 1 co. 10 lett. t	<p>Sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i viaggi d'istruzione, ◆ le iniziative di scambio o gemellaggio, ◆ le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; <p>fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.</p>
SOSPENSIONE DEI CONCORSI Art. 1 co. 10 lett. z	<p>È sospeso lo svolgimento delle prove:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ preselettive; ◆ e scritte; <p>delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; ◆ ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto; <p>nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori</p>

	<p>aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.</p>
<p>ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO Art. 1 co. 10 lett. ff</p>	<p>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro; ◆ gli ingressi avvengano in modo dilazionato; ◆ venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. <p>Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm.</p> <p>Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del Dpcm.</p> <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ farmacie, ◆ parafarmacie, ◆ presidi sanitari, ◆ e punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole. <p>Fino al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00.</p>
<p>ATTIVITÀ SERVIZI DI RISTORAZIONE Art. 1 co. 10 lett. gg, hh</p>	<p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.</p> <p>Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.</p> <p>Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.</p> <p>Resta consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dalle ore 18,00 del 31.12.2020 e fino alle ore 7,00 del 01.01.2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; ◆ la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-

	<p>sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
<p>ATTIVITÀ INERENTI ALLA PERSONA Art. 1 co. 10 lett. ii</p>	<p>Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</p> <p>Detti protocolli o linee guida sono adottati nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm.</p>
<p>GARANTITI I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI ASSICURATIVI, DEL SETTORE AGRICOLO Art. 1 co. 10 lett. II</p>	<p>Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bancari, ◆ finanziari, ◆ assicurativi; ◆ nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
<p>ATTIVITÀ PROFESSIONALI Art. 1 co. 10 lett. nn</p>	<p>Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; ◆ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; ◆ siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; ◆ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
<p>IMPIANTI SCIISTICI Art. 1 co. 10</p>	<p>Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.</p> <p>Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non</p>

lett. oo	<p>professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ◆ Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ◆ e/o dalle rispettive federazioni <p>per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.</p> <p>A partire dal 7.1.2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.</p>
<p>ATTIVITÀ STRUTTURE RICETTIVE Art. 1 co. 10 lett. pp</p>	<p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del Dpcm, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.</p> <p>I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; ◆ le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; ◆ le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; ◆ l'accesso dei fornitori esterni; ◆ le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; ◆ lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; ◆ le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
<p>MISURE CONTENITIVE ZONA TIPO 3 (ZONA ARANCIONE) Art. 2</p>	<p>Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici sono state individuate - con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate - le Regioni o parti di esse che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto" (c.d. zona arancione).</p> <p>In relazione a specifiche parti del territorio regionale, ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, potrà essere prevista³⁴ l'esenzione</p>

³⁴ Con ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il presidente della Regione interessata.

	<p>dall'applicazione di una o più delle misure contenitive indicate al comma 4 art. 2 del decreto (che saranno di seguito riepilogate).</p> <p>Il permanere di tali presupposti verrà verificato dal Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale.</p> <p>Queste le misure di contenimento previste per le Regioni in zona arancione:</p> <table border="1" data-bbox="411 510 1426 1780"> <tr> <td data-bbox="411 510 518 965">a</td> <td data-bbox="518 510 1426 965">è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 965 518 1189">b</td> <td data-bbox="518 965 1426 1189">È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1189 518 1780">c</td> <td data-bbox="518 1189 1426 1780">sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</td> </tr> </table>	a	è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori , salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto	b	È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza , domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune	c	sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
a	è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori , salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto						
b	È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza , domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune						
c	sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.						
<p>MISURE CONTENITIVE ZONA TIPO 4 (ZONA ROSSA)</p>	<p>Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici sono state individuate - con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate- le Regioni o parti di esse che si collocano in uno "scenario di tipo</p>						

Art. 3	<p>4” e con un livello di rischio “alto” (c.d. zona rossa).</p> <p>In relazione a specifiche parti del territorio regionale, ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, potrà essere prevista³⁵ l'esenzione dall'applicazione di una o più delle misure contenitive indicate al comma 4 art. 3 del decreto (che saranno di seguito riepilogate).</p> <p>Il permanere di tali presupposti verrà verificato dal Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale.</p> <p>Queste le misure di contenimento previste per le Regioni in zona rossa:</p> <table border="1" data-bbox="414 593 1420 1836"> <tr> <td data-bbox="414 593 494 1052">a</td> <td data-bbox="494 593 1420 1052"> <p>Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1052 494 1836">b</td> <td data-bbox="494 1052 1420 1836"> <p>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.</p> <p>Allegato 23 – Commercio al dettaglio:</p> <table border="1" data-bbox="510 1568 1404 1836"> <tr> <td data-bbox="510 1568 1404 1747">Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1747 1404 1803">Commercio al dettaglio di prodotti surgelati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1803 1404 1836">Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	a	<p>Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.</p>	b	<p>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.</p> <p>Allegato 23 – Commercio al dettaglio:</p> <table border="1" data-bbox="510 1568 1404 1836"> <tr> <td data-bbox="510 1568 1404 1747">Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1747 1404 1803">Commercio al dettaglio di prodotti surgelati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1803 1404 1836">Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,</td> </tr> </table>	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
a	<p>Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.</p>							
b	<p>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.</p> <p>Allegato 23 – Commercio al dettaglio:</p> <table border="1" data-bbox="510 1568 1404 1836"> <tr> <td data-bbox="510 1568 1404 1747">Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1747 1404 1803">Commercio al dettaglio di prodotti surgelati</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1803 1404 1836">Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,</td> </tr> </table>	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,				
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)								
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati								
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,								

³⁵ Con ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il presidente della Regione interessata.

		periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
		Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (Codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
		Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
		Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
		Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
		Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
		Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
		Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
		Commercio al dettaglio di biancheria personale
		Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
		Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
		Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
		Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
		Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali

		domestici in esercizi specializzati
		Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
		Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
		Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
		Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
		Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
		Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
		Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
	c	Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
	d	Tutte le attività previste all'articolo 1 comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
	e	È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.
	f	Ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per

		<p>l'infanzia e del 1° anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.</p>										
	g	<p>È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.</p> <p>I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza³⁶.</p>										
	h	<p>Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell'allegato 24.</p> <p>Allegato 24, Servizi alla persona:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Attività delle lavanderie industriali;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Altre lavanderie, tintorie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servizi di pompe funebri e attività connesse;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere</td> </tr> </table>		Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;		Attività delle lavanderie industriali;		Altre lavanderie, tintorie		Servizi di pompe funebri e attività connesse;		Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;											
	Attività delle lavanderie industriali;											
	Altre lavanderie, tintorie											
	Servizi di pompe funebri e attività connesse;											
	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere											
	i	<p>I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.</p>										
	l	<p>sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti³⁷ per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini di validità delle patenti, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove,</p>										

³⁶ Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

³⁷ Art. 121 del D.lgs. 285/1992.

		per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1
LAVORO AGILE Art. 5 comma 6	È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente Dpcm.	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Oggetto: proroga al 10 dicembre per modelli redditi e seconda rata acconti

Il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 269 ha annunciato la proroga dal 30 novembre al 10 dicembre per il termine di versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta da professionisti ed imprese.

Tale rinvio sarà disposto dal D.L. Ristori-quater che è in corso di adozione da parte del Consiglio dei Ministri.

Sarà inoltre prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda e unica rata degli acconti anche per le imprese non interessate dagli ISA e nello specifico:

- Imprese che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (2019) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che nel primo semestre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019,
- Soggetti che operano nei settori economici che sono stati individuati nell'allegato 1 al DL 137/2020 sostituito dall'allegato 1 del DL 149/2020 e nell'allegato 2 dello stesso DL 149/2020 e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle cosiddette zone rosse e infine per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Con tale provvedimento viene posticipato anche il termine di presentazione dei modelli Redditi 2020 e della dichiarazione IRAP 2020 che verrà portato al 10 dicembre 2020.

Da tale proroga si possono quindi sintetizzare delle tipologie di contribuenti che beneficeranno di questo rinvio.

La prima tipologia è rappresentata dai contribuenti soggetti agli ISA che come confermato dal comunicato stampa in esame beneficiano del differimento al 30 aprile 2021 (art. 98 D.L. 104/2020 e art. 6 del D.L. 149/2020) e che in alternativa nel primo semestre dell'anno 2020 hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; o che indipendentemente dall'andamento del fatturato o dei corrispettivi gestiscono ristoranti nelle zone arancioni o che nel frattempo esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica individuate nei due allegati indicati prima e che hanno sede operativa nelle zone rosse.

La seconda tipologia che dovrebbe essere individuata nel DL in corso di predisposizione è rappresentata dai soggetti estranei agli ISA e che operano nei settori economici individuati nei

due allegati elencati sopra e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse o gestiscono ristoranti nelle zone arancioni e questo indipendentemente dal fatturato o dai corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019. Oppure coloro che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che nel primo semestre 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

La terza tipologia che dovrebbe essere individuata dal DL in corso di adozione è rappresentata dagli operatori economici che verranno definiti nel DL e che non sono in possesso dei requisiti sopra elencati e per i quali il termine di versamento della seconda o unica rata è posticipato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Infine la quarta tipologia è quella rappresentata dai soggetti non titolari di partita IVA per i quali la scadenza del pagamento della seconda o unica rata degli acconti dovrebbe restare ferma al 30 novembre 2020.

INFORMAZIONE LAVORO E PREVIDENZA

OGGETTO: ESONERI CONTRIBUTIVI TOTALI ASSUNZIONI (ART 6 E 7 DL AGOSTO N. 104/2020)

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 agli articoli 6 e 7 ha istituito due nuove forme di esonero contributivo totale per le assunzioni effettuate dal 15 giugno al 31 dicembre 2020.


La particolarità di questa ennesima agevolazione è il fatto che non si rivolge solo ai contratti a tempo indeterminato ma anche, nei settori turismo e stabilimenti termali, ai contratti a termine e stagionali.




Vediamo in sintesi **nella scheda che segue i principali aspetti** come delineati nella [circolare INPS n. 133 del 24.11.2020](#): beneficiari, requisiti, misura dello sgravio, modalità di richiesta e conguaglio Uniemens.

ESONERI CONTRIBUTIVI TOTALI DL 104/ 2020	
PREMESSA	<p>Il DL n. 104 2020 cd. Decreto agosto istituisce un esonero contributivo totale (esclusi i premi INAIL) per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contratti a tempo indeterminato per tutti i datori di lavoro privati 2. Contratti a tempo determinato o stagionali solo per i datori di lavoro dei settori turismo e terme³⁸, più gravemente danneggiati dall'emergenza Coronavirus <p>instaurati tra il 15 giugno e il 31 dicembre 2020.</p> <p>Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, compresi gli enti pubblici economici. Escluse invece le amministrazioni dello Stato.</p>
BENEFICIARI E TIPOLOGIE DI CONTRATTO	<p>Come anticipato, possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.</p> <p>L'esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione³⁹.</p> <p>Spetta invece agli enti pubblici seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli enti pubblici economici; ◆ gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; ◆ gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

³⁸ Rif. Tabella Codici ATECO 2020 circolare INPS n. 94 del 14 agosto 2020. v. pag. 14 della presente circolare.

³⁹ riferimento elencazione articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; ◆ le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ◆ i consorzi di bonifica; ◆ i consorzi industriali; ◆ gli enti morali; ◆ gli enti ecclesiastici. <p>L'incentivo riguarda sia nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine, compresi i contratti part-time, nonché quelli rientranti nelle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa ◆ assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. ◆ rapporti di lavoro a termine o stagionali per le aziende del settore turismo e degli stabilimenti termali instaurati nello stesso periodo. <p>L'esonero è riconosciuto anche in caso di rapporto a tempo parziale, con soglia massima ridotta sulla base dell'orario di lavoro.</p> <p>Sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) 2. lavoro domestico. 3. contratto di lavoro intermittente o a chiamata. <p> Inoltre, dall'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.</p>
<p>DURATA E MISURA DELL'INCENTIVO</p>	<p>L'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione per i contratti a tempo indeterminato (art. 6) • per la durata del contratto, fino ad un massimo di tre mensilità per i rapporti a tempo determinato o stagionali nei settori del turismo e

	<p>degli stabilimenti termali (art. 7)</p> <p> Da notare che per il rapporto di lavoro nel turismo e terme, in caso di trasformazione del contratto a termine agevolato in tempo indeterminato, può godere di ulteriori 6 mesi di agevolazione, a partire dalla data di conversione del contratto.</p> <p> Come per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con differimento temporale del periodo utilizzabile.</p> <p>Oltre ai premi e contributi INAIL non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni, ove dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il contributo, al "<i>Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile</i>" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ◆ il contributo, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, e Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige; ◆ il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016); ◆ il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua legge 23 dicembre 2000, n. 388. ◆ le contribuzioni che non hanno natura previdenziale. <p> Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione entro sei mesi è prevista la restituzione del contributo addizionale dell'1,40%, per i contratti a tempo determinato.</p>
<p>REGIME AIUTI DI STATO ALTRI REQUISITI E DEROGHE</p>	<p>L'esonero per assunzioni a tempo determinato essendo incentivo rivolto a tutte i datori di lavoro non è soggetto al Regime De Minimis.</p> <p>Diversamente, l'esonero per il settore turismo e stabilimenti termali, in quanto settoriale, è soggetto all'autorizzazione UE, già ottenuta in data 30.10.2020.</p> <p>Per fruire dell'agevolazione è necessario essere in regola con il documento di regolarità contributiva DURC e con gli altri obblighi di legge</p>


	<p>per la fruizione degli incentivi alle assunzioni. (ad es. diritto di precedenza).</p> <p>Per le assunzioni in regime di somministrazione, la circolare 133 INPS sottolinea che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli incentivi all'occupazione non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione. ◆ i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore. <p> L'eventuale sospensione dell'attività per una causale dipendente dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che costituisce evento oggettivamente non evitabile (c.d. EONE) consente comunque alle aziende interessate di procedere a nuove assunzioni.</p>
<p>MODALITA' PER LA DOMANDA E CONGUAGLIO IN UNIEMENS</p>	<p>Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS il modulo di istanza on-line "DL104-ES" appositamente predisposto dall'Istituto sul sito internet www.inps.it, nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", fornendo le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; ◆ il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato; ◆ l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; ◆ la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio. <p>Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell'Istituto seguendo il percorso "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)".</p> <p>La circolare INPS riporta infine le istruzioni dettagliate per la compilazione Uniemens. Si ricorda che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi pregressi potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi a partire dai flussi Uniemens di competenza del mese di novembre 2020.</p>

TABELLA DI RIEPILOGO	Beneficiari	misura	settori	Tipo contratti	Durata	
	Datori di lavoro privati in tutto il territorio nazionale	Sgravio contributivo totale, escluso INAIL	Settore turismo e terme	Tempo ind.	6 mesi	
				Tempo det. o stagionale	Uguale alla durata del contratto (minimo 3 mesi)	
			Altri settori	Tempo indeterminato	6 mesi	
	Importi massimi incentivo					
	TEMPO PIENO		Annuo		8.060 euro	
			mensile		671,66 euro	
			giornaliero		21,66 euro	
	TEMPO PARZIALE 50%		mensile		335,83 euro	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

AGGIORNAMENTO

CASH-BACK AL VIA DALL'8 DICEMBRE: COME FARE PER ADERIRE E OTTENERE IL RIMBORSO

INTRODUZIONE

Al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, Il Governo ha previsto un **rimborso in denaro (c.d. Cashback)** a favore delle **persone fisiche "private" maggiorenni** residenti in Italia che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, debito e app di pagamento), effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. Già a partire **dall'8 dicembre e fino al 31 dicembre 2020**⁴⁰, è possibile ottenere un **Extra Cashback di Natale**, con il quale sono sufficienti 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere **il 10% di rimborso**, fino a un massimo di 150,00 euro, che verrà accreditato nei primi mesi del 2021. Con il [Decreto del MEF del 24.11.2020 n.156](#)⁴¹ sono state disciplinate **le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative** per l'attribuzione del **rimborso in denaro c.d. Cashback**, a favore dei soggetti che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici (carta di credito o il bancomat). Vediamo tutti i passi da compiere per aderire e ottenere il rimborso sugli acquisti.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti** che possono partecipare e ottenere il rimborso Cashback?
2. **Quali sono le modalità** per aderire al programma?
3. **Quali sono gli acquisti** che consentono di ottenere il rimborso Cashback?
4. **Come funziona il rimborso Extra Cashback di Natale** (nel periodo sperimentale)?
5. **Come funziona il rimborso Cashback a regime**, a partire dal 1° gennaio 2021?
6. **Come funziona il rimborso Speciale Cashback?**
7. **Come fare se l'importo del rimborso è errato?**

⁴⁰ La data di partenza dell'Extra Cashback di Natale, in attesa della pubblicazione del relativo provvedimento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è prevista per l'8 dicembre 2020 e confermata anche dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella Conferenza stampa del 3 dicembre di presentazione del nuovo Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

⁴¹ in applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge di Bilancio 2020.

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE E OTTENERE IL RIMBORSO CASHBACK?

R.1. Potranno beneficiare del cash-back le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi. Sono ammessi quindi gli acquisti fatti come consumatori privati.

Condizioni per partecipare:

- ◆ essere maggiorenne;
- ◆ residente in Italia;
- ◆ utilizzo di strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

D.2. QUALI SONO LE MODALITÀ PER ADERIRE AL PROGRAMMA?


R.2. L'adesione al programma avviene esclusivamente **su base volontaria**.


I consumatori potranno scegliere di aderire al Programma cashback attraverso due modalità:

- ◆ [App IO](#);
- ◆ **Banche** o società che emettono carte di pagamento (issuer) (è possibile anche tramite app Satispay, ma solo per i pagamenti fatti con questo strumento, nei negozi che lo supportano).

Adesione tramite App IO

Prima di scaricare l'applicazione App IO, per poter partecipare **è necessario avere**:

il  **codice SPID**, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che può essere richiesto gratuitamente a uno dei provider che trovi sul sito spid.gov.it. Per la [richiesta del codice SPID clicca qui](#), sono necessari:

- un indirizzo e-mail
- il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente
- un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)
- la tessera sanitaria con il codice fiscale
-  la **Carta d'Identità elettronica (CIE)**, il cui rilascio può essere richiesto presso il proprio Comune. Per [informazioni sulla CIE clicca qui](#).

Successivamente si potrà procedere a **scaricare** gratuitamente **l'App IO** su:

- ◆ [App Store](#) per dispositivi con sistema iOS (iPhone, iPad);
- ◆ [Google Play](#) per dispositivi con sistema Android (Xiaomi, Samsung, LG, ecc.).

Una volta scaricata la App IO sul proprio smartphone, si potrà accedere inserendo o il proprio codice Spid o, in alternativa, il Pin della carta di identità elettronica.

Se si **entra con CIE**, due sono gli step per riconoscimento con la carta d'identità:

- ◆ inserire il codice Pin della carta (si tratta di 8 cifre ottenute metà al momento della consegna della nuova carta d'identità e metà ricevuta per posta);
- ◆ la scansione della carta d'identità direttamente sullo smartphone.

Se si **entra con SPID**, la procedura di riconoscimento con Spid invece prevede:

- ◆ l'inserimento del nome utente scelto al momento della registrazione e della password;
- ◆ l'accettazione cliccando sul tasto "prosegui";
- ◆ autorizzazione all'accesso tramite richiesta direttamente su smartphone oppure all'interno dell'app utilizzata per accedere allo Spid (esempio app PosteID), nel caso di un livello di sicurezza 2.

A questo punto si deve accettare l'informativa sulla privacy e scegliere un codice di sblocco a 6 cifre, ma si può anche autorizzare l'accesso con l'impronta digitale (che è molto più comodo e veloce).



Ad oggi, il servizio per iscriversi al programma "Cashback" sull'app IO e partecipare all'"Extra Cashback di Natale" non è ancora attivo. La data di avvio del programma, in attesa della pubblicazione del relativo provvedimento sul sito del MEF, è prevista per l'8 dicembre 2020.

Dopo la conferma della data di partenza ufficiale del Programma, basterà fare login tramite SPID o Carata d'identità elettronica e **troveremo la voce Cashback** per attivare la misura seguendo semplici passaggi. La procedura dovrebbe richiedere pochi minuti, e troverete sul sito <https://io.italia.it> tutte le indicazioni su come partecipare e ci sarà un nuovo aggiornamento dell'app, dopo il quale ci si potrà iscrivere al Cashback nella sezione **Portafoglio di IO**.

Adesione tramite Banche

La seconda modalità di adesione è costituita dagli istituti finanziari accreditati dal Ministero, o meglio i cosiddetti *issuer* (fornitori) delle carte e dei servizi di pagamento elettronico. Si presuppone che tali enti mettano a disposizione una procedura simile a quella dell'app IO, da eseguire all'interno delle rispettive applicazioni.

Con la registrazione al Cashback, è necessario inserire:

- ◆ gli estremi identificativi di uno o più **carte di credito, carte di debito, PagoBancomat o attivare il Cashback sull'account Satispay**. Da gennaio sarà inoltre possibile inserire account Bancomat Pay e, a seguire, Apple Pay, Google Pay e anche altre tipologie di carte e app che aderiranno all'iniziativa;
- ◆ il **codice IBAN** del conto su cui ricevere i rimborsi.



La partecipazione al programma **ha inizio al momento dell'effettuazione della prima transazione** tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato dall'aderente.

Il consumatore, in qualsiasi momento, **può effettuare la cancellazione** dal programma nell'APP IO o nei sistemi messi a disposizione dall'issuer convenzionato.

La cancellazione dal programma comporta la perdita del diritto a concorrere all'assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento e la cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma, salvo che sussistano altre basi giuridiche al trattamento, ivi inclusa quella di fare fronte a eventuali contestazioni o contenziosi. Restano salvi i rimborsi già corrisposti.

D.3. QUALI SONO GLI ACQUISTI CHE CONSENTONO DI OTTENERE IL RIMBORSO CASHBACK?

R.3. Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione di:

- ◆ gli acquisti effettuati online (es. e-commerce);
- ◆ gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali;
- ◆ le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche);
- ◆ i bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente;
- ◆ le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.

D.4. COME FUNZIONA IL RIMBORSO EXTRA CASHBACK DI NATALE (NEL PERIODO SPERIMENTALE)?

R.4. Con l'Extra Cashback di Natale, il cui avvio, inizialmente previsto per il 1° dicembre, è stato rimandato all'**8 dicembre** (sarà necessario attendere la data pubblicata dal Mef che ne

conferma l'avvio sulla base dell'operatività delle convenzioni con la Consap e la società PagoPA) e **fino al 31 dicembre 2020**, basteranno **10 acquisti** con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay **per avere il 10% di rimborso**, fino a un massimo di 150,00 euro che saranno accreditati nel mese di febbraio 2021:


- ◆ potranno accedere al rimborso esclusivamente gli aderenti consumatori che abbiano effettuato un **numero minimo di 10 transazioni** regolate con strumenti di **pagamento elettronici**.
- ◆ Il **rimborso sarà pari al 10% dell'importo di ogni transazione**, tenendo conto delle transazioni fino ad un **valore massimo di 150,00 euro per singola transazione**, quelle di importo superiore a 150,00 euro concorreranno fino all'importo di 150,00 euro.
- ◆ La quantificazione del rimborso è determinata su un **valore complessivo delle transazioni** effettuate in ogni caso **non superiore a 1.500,00 euro**.
- ◆ Il **rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021**.

In famiglia, ogni componente maggiorenne potrà partecipare, cumulando così i rimborsi. Ad esempio, una coppia può ottenere solo a dicembre 2020 fino a 300,00 euro e raggiungere a fine 2021 un rimborso complessivo di 900,00 euro.



Non concorrono gli acquisti online.

All'avvio del Programma Cashback, alcuni esercenti potrebbero NON disporre da subito di un dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento che consenta di partecipare all'iniziativa. Per questo, prima di eseguire un pagamento presso un punto vendita, puoi verificare con l'esercente.



L'Extra Cashback di Natale viene **erogato con bonifico sull'IBAN** che il contribuente al momento dell'adesione al programma o comunicato in un momento successivo ma, che in ogni caso deve comunicare **entro la fine di dicembre 2020**.

D.5. COME FUNZIONA IL RIMBORSO CASHBACK A REGIME, A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021?

R.5. Con il Cashback, a partire **dal 1° gennaio 2021**, si potrà ottenere il **rimborso del 10%** sull'importo degli acquisti effettuati con carte o app di pagamento in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti.



Non concorrono gli acquisti online.

Non sarà previsto un importo minimo di spesa, ma la misura del rimborso verrà determinata con riferimento ai seguenti periodi:

- ◆ 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
- ◆ 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
- ◆ 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

Per ciascuno dei periodi, accedono al rimborso esclusivamente i consumatori che abbiano effettuato un **numero minimo di 50 transazioni** regolate con strumenti di pagamento elettronici.


In altri termini, **ogni 6 mesi**, se si effettuano un **minimo di 50 pagamenti** si riceverà il **10% dell'importo speso**, fino ad un massimo di 150,00 euro di rimborso complessivo (il rimborso massimo per singola transazione è di 15,00 euro). Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all'importo di 150,00 euro.

Anche qui la quantificazione del rimborso viene determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo (semestre).

Sarà possibile arrivare ad ottenere **rimborsi al massimo fino a 300,00 euro l'anno**.

I **rimborsi** saranno erogati, con un **bonifico sull'IBAN** che il contribuente ha indicato al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo, **entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento**:

- ◆ Entro il 29 agosto 2021 per il periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
- ◆ Entro il 1° marzo 2022 per il periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
- ◆ Entro il 29 agosto 2022 per il periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.



D.6. COME FUNZIONA IL RIMBORSO SPECIALE CASHBACK?

R.6. Dal 1° gennaio 2021, senza alcun importo minimo di spesa, si potrà concorrere per il **Super Cashback di 1.500,00 euro ogni sei mesi**.

Si ha diritto al Super Cashback se si rientra **tra i primi 100.000 cittadini** che **hanno effettuato**, in un semestre **il maggior numero di transazioni** con carte e app di pagamento.


Il contribuente potrà ottenere il Super Cashback di 1.500 euro per gli acquisti fatti nei seguenti tre semestri:

- ◆ 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
- ◆ 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
- ◆ 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

Conta il numero di acquisti, non gli importi spesi (ad es. un caffè vale come un televisore).

A parità di numero di transazioni effettuate è prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni.

Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.



In famiglia, ogni componente maggiorenne può concorrere al Super Cashback in ogni semestre, anche se ha già ottenuto il Super Cashback nel semestre precedente, quindi gli importi possono essere cumulati.

I rimborsi speciali sono **erogati entro 60 giorni** dal termine di ciascun periodo.

D.7. COME FARE SE L'IMPORTO DEL RIMBORSO È ERRATO?

R.8. Per la **gestione dei reclami**, PagoPA S.p.A. mette a disposizione un servizio di Help Desk dedicato all'assistenza dei soggetti aderenti per tutti gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l'App IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate.

In caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi, il consumatore può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

I reclami dovranno essere presentati a Consap S.p.A., quale soggetto incaricato delle attività di erogazione dei rimborsi, mediante **invio dell'apposito modulo**, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, attraverso canale telematico dedicato.

Ai fini della valutazione del reclamo, Consap S.p.A. può richiedere a PagoPA S.p.A. le informazioni relative alle transazioni effettuate dall'Aderente nel periodo contestato, che sono state valorizzate ai fini del riconoscimento del rimborso e/o della determinazione dell'importo dello stesso.

PagoPA S.p.A. rende disponibili tali informazioni entro 10 giorni dalla richiesta, tenuto conto delle tempistiche del riscontro effettuato.

Consap S.p.A. fornisce **riscontro motivato al consumatore cliente entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo** e, in caso di accoglimento, dispone il pagamento dovuto.

Il reclamo è facoltativo e non costituisce modalità alternativa di soddisfacimento della condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria eventualmente prevista dalla legge.

CASI RISOLTI

C.1. CALCOLO DEL RIMBORSO CASHBACK EXTRA DI NATALE

"EXTRA CASHBACK DI NATALE"**Esempio di calcolo del rimborso spettante**

Nel **mese di dicembre** un soggetto ha effettuato acquisti, utilizzando carta di credito e bancomat, per un **totale di € 1.120,00**, così ripartiti:

1. 180,00 euro negozio alimentare;
2. 220,00 euro acquisto orologio;
3. 400,00 euro dentista;
4. 45,00 euro negozio alimentare;
5. 30,00 euro pasticceria;
6. 60,00 euro negozio giocattoli;
7. 80,00 euro profumeria;
8. 20,00 euro giornalaio;
9. 15,00 euro colazione;
10. 70,00 euro negozio alimentare.

Ha effettuato **10 transazioni**, di conseguenza ha diritto al **rimborso Cashback di Natale**.

Riceverà **entro la fine del mese di febbraio 2021** un **rimborso pari a 77,00 euro**, che, per ogni singolo acquisto effettuato, è stato così calcolato:

1. 180,00 euro negozio alimentare (rimborso di 15,00 euro);
2. 220,00 euro acquisto orologio (rimborso di 15,00 euro);
3. 400,00 euro dentista (rimborso di 15,00 euro);
4. 45,00 euro negozio alimentare (rimborso di 4,5 euro);
5. 30,00 euro pasticceria (rimborso di 3,00 euro);
6. 60,00 euro negozio giocattoli (rimborso di 6,00 euro);
7. 80,00 euro profumeria (rimborso di 8,00 euro);
8. 20,00 euro giornalaio (rimborso di 2,00 euro);
9. 15,00 euro colazione (rimborso di 1,5 euro);
10. 70,00 euro negozio alimentare (rimborso di 7,00 euro).

Ricordiamo che il rimborso è pari al 10% su un importo massimo di spesa per singola transazione di 150,00 euro e nel periodo di riferimento (8 dicembre – 31 dicembre 2020) il rimborso massimo erogabile è pari a 150,00 euro.

S.1 Si consideri il seguente esempio:

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 365557 del 27 novembre 2020	Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate , nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.
Provvedimento 367275 del 1 dicembre 2020	<p>Approvato il modello di comunicazione relativa all'agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa nonché le modalità e i termini di presentazione della comunicazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Modello ◆ Istruzioni per la compilazione

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 75/E del 1 dicembre 2020	Trattamento IVA - Servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto
Risoluzione 76/E del 2 dicembre 2020	Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate , nonché all'imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate. Ridenominazione di codici tributo
Risoluzione 77/E del 2 dicembre 2020	Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 560 del 27 novembre 2020	Terapia assistita con Animali - Esenzione IVA articolo 10, comma 1, n. 27-ter del d.PR n. 633 del 1972.
Risposta interpello 561 del 27 novembre 2020	Cessione Terreno non edificabile da parte di imprenditore agricolo
Risposta interpello 562 del 27 novembre 2020	Superbonus - interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione di uso di una pertinenza censita nella categoria C/2 che sarà accorpata ad un immobile in categoria A/3 - Articolo 119 comma 4, e articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020.
Risposta interpello 563 del 27 novembre 2020	L'agenzia delle entrate chiarisce che il certificato successorio europeo è soggetto a imposta di registro in misura fissa di euro 200 in quanto è atto pubblico (art 11 della tariffa parte I, allegata al TUR)
Risposta interpello 564 del 27 novembre 2020	Demolizione di edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria - Quesiti imposte dirette e IVA . Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212.
Risposta interpello 565 del 1 dicembre 2020	Trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (carried interest). Articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Avviso di accertamento imposta di registro emesso prima dei 60 giorni</p>	<p>C.T.R. DELLA LOMBARDIA SENTENZA N. 1539/2020</p>	<p>La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha affermato che l'atto impositivo emesso prima dei consueti 60 giorni (previsti dall'art. 12, c. 7 L. 212/2000) è illegittimo anche se la pretesa riguarda l'imposta di registro calcolata sul maggior avviamento presunto in occasione della cessione di un ramo d'azienda in quanto la non osservanza del termine di legge è ritenuta alla stregua di una irrimediabile violazione del contraddittorio procedimentale.</p>
<p>Sponsorizzazione per Asd e prove documentali</p>	<p>C.T.P. DI MILANO SENTENZA N. 2195/2020</p>	<p>La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sostenuto la nullità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica perché sistematicamente prelevava nei giorni successivi all'accredito dei bonifici di pagamento dello sponsor l'80% dell'importo in contanti, assegni e ricariche di carte prepagate. Non può essere negata la deducibilità dei costi alla Srl che sponsorizza e ne il regime agevolato per l'Asd se il Fisco non riesce a dimostrare documentalmente l'eventuale falsa sponsorizzazione.</p>
<p>Prescrizione e responsabilità amministrativa della società</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 28210/2020</p>	<p>La Corte di Cassazione ha sostenuto che anche in presenza di un provvedimento di prescrizione del reato presupposto, il giudice deve comunque procedere con un autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio è stato commesso il reato.</p>
<p>Indebita compensazione</p>	<p>CASSAZIONE SENTENZA</p>	<p>La Cassazione ha affermato che il delitto di indebita compensazione di</p>

senza dichiarazione	N. 32686/2020 DEL 23.11.2020	crediti d'imposta non presuppone la presentazione della dichiarazione annuale, in quanto la condotta di perfeziona con il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti non spettanti.
Tassazione vendite su eBay	CASSAZIONE ORDINANZA N. 26554 DEL 23.11.2020	La Cassazione ha affermato che sono soggette a tassazione le vendite effettuate su eBay.
Dichiarazione infedele residente all'estero con interessi in Italia	CASSAZIONE SENTENZA N. 29095/2020	La Cassazione ha confermato la configurabilità del delitto di dichiarazione infedele (di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000) e l'applicabilità delle misure cautelari al residente all'estero che comunque mantenga nel nostro Paese un centro di interessi.
Ecobonus senza comunicazione Enea	C.T.R. DELLA TOSCANA SENTENZA N. 79 DEL 3.11.2020	La Commissione tributaria regionale della Toscana ha stabilito che il contribuente ha diritto alla detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico anche se non risulta inviata all'Enea la relativa documentazione. Al riguardo rileva il sostenimento effettivo del costo sostenuto mentre è del tutto ininfluente l'omesso adempimento dell'obbligo di trasmissione.
Autonomia ordinamento catastale	CASSAZIONE ORDINANZA N. 26849 DEL 25.11.2020	La Cassazione ha affermato l'autonomia dell'ordinamento catastale rispetto alle norme urbanistiche.
Ruolo straordinario nel fallimento	C.T.P. DI LUCCA SENTENZA N. 261/2020	La Commissione tributaria di Lucca ha stabilito che è illegittima la cartella esattoriale basata su un'iscrizione a ruolo straordinario (art. 15-bis Dpr 602/1973) nei casi di fallimento del contribuente.

Donazione terreno e
successiva rivendita

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 26947/2020

La Corte di Cassazione ha ritenuto non riconducibile all'abuso del diritto né alla simulazione la donazione di terreni ai figli e la successiva rivendita da parte di questi ultimi a distanza di pochi mesi a soggetti terzi.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 04.12.2020 AL 18.12.2020

Lunedì **7 Dicembre 2020**

Nuova indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo prevista a favore dei **collaboratori sportivi per il mese di Dicembre 2020**, erogata da Sport e Salute Spa, prevista dal decreto Ristori Quater. Potranno presentare domanda esclusivamente i soggetti che non siano già stati beneficiari delle indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno o novembre. Il **termine** ultimo di presentazione delle nuove domande sulla piattaforma è **fissato alle 24:00 del 7 dicembre 2020**. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

Giovedì **10 Dicembre 2020**

Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2019 - **Mod. "770/2020 Redditi 2019"**.
ATTENZIONE: Il decreto Ristori ha previsto la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione del modello 770/2020 da parte dei sostituti di imposta, relativa all'anno 2019.

Giovedì **10 Dicembre 2020**

Presentazione dichiarazione dei redditi e dell'Irap.
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei

	redditi e dell'Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020, dal decreto Ristori Quater.
Giovedì 10 Dicembre 2020	Versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione . Proroga al 10 dicembre prevista dal Decreto Ristori quater (DL del 30.11.2020 n.157) recentemente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Martedì 15 Dicembre 2020	Prorogato al 15.12.2020 il termine per accedere al " contributo ristorazione ", lo ha reso noto il MIPAAF con un comunicato del 26.11.2020.
Martedì 15 Dicembre 2020	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (novembre).
Martedì 15 Dicembre 2020	Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione , anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali , con riferimento al mese precedente (novembre) ,
Mercoledì 16 Dicembre 2020	PROROGA AL 16.03.2021: Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre , stabilita dal Decreto Ristori quater (DL del 30.11.2020 n.157). È prevista la sospensione dei contributi previdenziali , dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre solo: <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un

	<p>calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019. ◆ per le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre in tutto il territorio nazionale (discoteche, palestre ecc), ◆ per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, ◆ per i ristoranti in zone arancioni e rosse, ◆ per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	Versamento dell' imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente
	I sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale devono effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di novembre.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (novembre 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di novembre relativi a

	contratti di locazione breve
Mercoledì 16 Dicembre 2020	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento, a titolo di acconto, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2019.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 devono versare a titolo di acconto, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2019, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 novembre 2020 , con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali.
Mercoledì 16 Dicembre 2020	I soggetti che non hanno i requisiti per rientrare nella proroga dei versamenti al 16.03.2021 così come stabilito dal prevista dal Decreto Ristori quater (DL del 30.11.2020 n.157), devono provvedere alla liquidazione e al versamento dell'IVA dovuta per il mese di novembre, per i contribuenti mensili e per i soggetti che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.